

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 345-A N. 365-A

## RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAPPINI, CREMASCHI OLINDO, GRIFONE, DAL POZZO, FORA,  
SAMPIETRO GIOVANNI, AMICONE, BOTTAI, BELLUCCI**

*Annunziata il 17 febbraio 1949*

Proroga dei contratti agrari

E D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, STELLA, BURATO, SODANO, FINA, GUI, CHIARINI,  
CALCAGNO, VISENTIN, MARENGHI, FRANZO, TROISI, FACCHIN**

*Annunziata il 23 febbraio 1949*

Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria,  
colonia parziaria e compartecipazione

*Presentata alla Presidenza il 4 aprile 1949*

### RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regime di blocco dei contratti agrari, suggerito ed imposto da particolari contingenze, fu istituito fin dall'inizio della guerra; per i contratti di affitto con la legge 28 novembre 1940, n. 1727, per la mezzadria con i contratti collettivi del 16 giugno 1939 e del 1° ottobre 1941, e venne prorogato con successivi provvedimenti legislativi adottati di anno in anno.

Si auspicava che con l'entrata in vigore, quest'anno, delle nuove disposizioni sui contratti agrari sarebbe cessato il regime di pro-

roga che, costituendo di per se stesso un sistema eccezionale, rallentava il provvedimento di ritorno alla normalità.

Il disagio che ne è conseguito ha indotto il legislatore ad apportare alle leggi di proroga modifiche atte a porre rimedio almeno agli inconvenienti più palesi.

La mancanza, però, di una nuova disciplina, conforme alle mutate esigenze, ha determinato l'opportunità della proposta di legge di proroga dei contratti agrari, anche per il corrente anno: proposta sulla quale la

Commissione ha portato il suo esame, accogliendo le modifiche apparse più rispondenti alla situazione attuale.

Nel corso della discussione sono emerse contrastanti opinioni: da taluni si riteneva necessario consentire un sia pur breve periodo di libertà, per dare modo alle aziende agricole di trovare una più adeguata sistemazione in vista della prossima approvazione della nuova disciplina sui contratti agrari: difatti, con tale proposta di legge, si introduce il principio della giusta causa che costituirà una remora alla sistemazione normale delle aziende; occorre, d'altra parte, consentire a numerosi lavoratori meritevoli di entrare finalmente nelle aziende, sostituendosi agli elementi inadatti che nulla conferiscono al processo produttivo: in tal modo, si rende possibile la normale riorganizzazione delle aziende agricole, condizione essenziale per la applicazione della nuova legge.

Si affermava, al contrario, che la proroga dovesse estendersi ad altri contratti, comprendendovi alcuni quelli di lavoro agricolo a salario o a compartecipazione, altri quelli di affitto a conduttore, per ragioni di giustizia, non essendo ammissibile che la proroga operasse a favore di alcune categorie e non a favore di altre.

La Commissione di agricoltura, nella sua maggioranza, ha, però, ritenuto di accogliere le proposte di proroga, rendendosi conto delle conseguenze che si sarebbero verificate in alcune zone d'Italia, per effetto dello sblocco: è facile prevedere che, nelle zone dove vi è minore tranquillità sociale, le disdette sarebbero numerose, non solo per effetto di una spontanea, immediata reazione al regime di blocco protratto da tempo e che aveva costretto alla convivenza parti in contrasto tra loro, ma anche perché, nel corso di questi ultimi anni, hanno avuto luogo numerosi e notevoli cambiamenti nella formazione delle famiglie coloniche ed i fondi stessi hanno subito diversa destinazione, tanto da rendere difficile la prosecuzione del contratto.

Di fronte alla facile prevedibilità di numerose disdette ed alla certezza che i disdettagli, per il loro elevato numero, non avrebbero potuto trovare subito altra occupazione, la Commissione ha ritenuto di accogliere la proposta di proroga, anche se in altre zone, più tranquille, la richiesta di sblocco risponde ad una sentita esigenza degli stessi lavoratori, desiderosi di trovare finalmente una sistemazione, sostituendosi agli elementi meno idonei: tale regime di proroga potrà più convenientemente cessare l'anno prossimo, quan-

do le disdette saranno circondate dalle cautele previste dal disegno di legge presentato dal Ministro dell'agricoltura, e saranno cioè subordinate alla esistenza di una giusta causa.

La Commissione ha, d'altra parte, ritenuto di limitare, per quanto possibile, la proroga ai contratti già bloccati negli anni decorsi, al fine di non estendere un regime eccezionale che tende a scomparire e di non approvare, solo incidentalmente, la proroga di contratti che per natura differiscono dagli altri così profondamente da richiedere, se mai, un esame particolareggiato ed esauriente.

Non è stata, quindi, estesa la proroga ai contratti di affitto a conduttore, anche perché si tratta di rapporti giuridici con caratteristiche proprie così specifiche e diverse da quelle del contratto di affitto a coltivatore diretto, da rendere inopportuna la estensione per analogia: sarebbe stato, invece, necessario esaminare l'argomento *ex novo*, in sede più appropriata.

La differenza sostanziale dei due contratti, in ordine non solo al contenuto, ma anche alle parti, è tale che il legislatore, mentre incluse tali contratti nel decreto di proroga 3 giugno 1944, n. 146, ritenne opportuno escluderli dalle successive proroghe concesse con i decreti 5 aprile 1945, n. 157 e 1° aprile 1947, n. 101.

Per le suesposte ragioni, e perché i contratti di affitto a conduttore non sottostanno, da oltre quattro anni, al regime di proroga, non sembra opportuno ricondurli ad una disciplina di carattere eccezionale proprio alla breve vigilia di una più vasta e stabile regolamentazione, in virtù della quale sarà possibile rimediare meglio agli inconvenienti ed ai difetti della precedente legislazione.

Né sembra del tutto giustificata l'affermazione che l'aver lasciato libertà di contrattazione e di disdetta nei confronti degli affittuari conduttori possa determinare un danno alle categorie di affittuari coltivatori diretti, in quanto, per questi ultimi, vige il sistema dell'equo canone e della proroga del contratto *ope legis*: nella nuova legge è prevista la disciplina di tutta la materia, con la coordinazione delle norme interessanti i vari tipi contrattuali; pertanto, fino alla entrata in vigore della nuova legge, i pericoli denunziati avranno scarsi riflessi, circoscritti a pochi e sporadici casi.

È stata altresì, respinta la proposta di comprendere nella proposta in esame i contratti di lavoro agricolo a salario o compartecipazione, non solo per i motivi innanzi richiamati, ma anche perché il loro contenuto induce ad investire della materia anche la

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Commissione del lavoro: in ogni modo, la materia è così vasta e complessa, che affrontarla quasi casualmente in un provvedimento avente oggetto diverso, significherebbe improvvisare soluzioni di straforo, forse non rispondenti alla importanza ed alla novità dell'argomento.

La Commissione ha ritenuto di chiarire che la proposta di proroga si riferisce anche alle colonie ad *meliorandum*, al fine di eliminare dubbi sull'interpretazione della legge, essendosi manifestata nel passato discordanza di opinioni sull'appartenenza della colonia migliorataria al tipo dei contratti associativi.

Quanto alla proposta di creare una Sezione specializzata competente a decidere sulle controversie per sfratto, la Commissione ha voluto evitare la costituzione di nuovi organi, rinviando agli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che prevedono la creazione di apposite Sezioni specializzate; per le stesse esigenze di semplificazione, non ha accolto la nuova procedura proposta per l'appello delle sentenze ed il ricorso in Cassazione.

Si è, inoltre, riprodotto il disposto dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, secondo il quale, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il locatore deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto: ciò per evitare la esecuzione di sentenze in contrasto con le leggi di proroga.

Per evitare ulteriori incertezze, si è altresì precisato che la legge si riferisce non solo ai contratti agrari relativi all'annata 1949-50, ma anche a quelli che avranno inizio nel primo trimestre del 1950.

È prevista anche la sostituzione dei membri della Sezione specializzata, per assenze ripetute in due udienze consecutive.

È stato soppresso l'articolo 7, perché riproduce disposizioni già contenute in precedenti provvedimenti di proroga e richiamate nella presente legge.

Si è accolta la proposta di estendere la proroga alle concessioni di terre incolte o mal coltivate, eseguite a mezzo di decreti prefettizi, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modificazioni, onde evitare che, per effetto della scadenza del termine di quattro anni previsto dalla citata legge, una notevole massa di lavoratori venga a trovarsi improvvisamente priva di lavoro, dopo avere speso mezzi ed energie per il dissodamento e la coltivazione dei terreni concessi. In virtù dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, l'Ente concessionario poteva chiedere la rinnovazione della concessione se già scaduta, o la proroga di essa fino alla durata massima di nove anni, prevista nell'articolo 5 dello stesso decreto: ma, nel merito, la Commissione era arbitra di decidere, accogliendo o respingendo l'istanza. La estensione è apparsa equa non solo dal punto di vista sociale, ma anche avuto riguardo alla produzione, la quale è notevolmente aumentata nelle zone dove sono state effettuate le predette concessioni.

Per le ragioni suesposte, la Commissione si onora di raccomandarvi l'approvazione della presente proposta di legge, che assume carattere di urgenza, dovendo entrare in vigore in tempo utile per evitare ulteriori domande di sfratto, dalle quali non ci si possono attendere quei risultati di tranquillità sociale e di vantaggio della produzione, cui noi miriamo.

SEDATI e TRUZZI, *Relatori  
di maggioranza.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — È esigenza di tutte le categorie produttrici dell'agricoltura quella di stabilizzare, regolamentandoli, i rapporti contrattuali.

Le Assemblee legislative, ispirandosi ai principi della Costituzione repubblicana, debbono tradurre in precise norme tale esigenza. Un progetto di legge di iniziativa parlamentare, presentato al Senato sin dal 17 giugno 1948 ed attualmente all'esame della Commissione parlamentare, prevede una organica riforma dei contratti agrari nella quale, tra gli altri, vengono disciplinati i rapporti di sala-

riato fisso agricolo; mentre un disegno di legge presentato dal Ministro dell'agricoltura, ed anch'esso all'esame della Commissione, propone, per i contratti agrari, disposizioni che non prevedono alcuna regolamentazione di tali rapporti.

Il Ministro proponente, nella relazione di accompagnamento, specifica che la trattazione dell'argomento è da collegare alla riforma fondiaria, della quale ha già annunciato, in elaborazione, il progetto.

Non è opportuno, in questa sede, disputare quale delle due tesi sia giusta: le Assem-

blee legislative daranno sulla questione definitivo giudizio; ma appare evidente che, in attesa di tale giudizio, ed al momento di approvare una legge a carattere transitorio ed eccezionale la quale proroga di un anno tutti i contratti agrari, non si possono escludere da tale proroga quei contratti di salariato fisso i quali, pur essendone discussa la più opportuna sede di inquadramento, interessano, indiscutibilmente, e la produzione agricola e la vita di decine di migliaia di lavoratori dei campi.

Le ragioni, addotte in relazione ed in sede di discussione per giustificare la proposta di legge di proroga: — disdette in forma indiscriminata, tentativi di eludere in anticipo le norme di riforma contrattuale allo studio, volontà di imporre clausole vessatorie in mancanza di un contratto collettivo nazionale, ritorsioni personali o politiche, apprensioni in tutti i lavoratori delle campagne — sussistono integralmente anche per i contratti di salariato fisso. È opportuno, a questo proposito, ricordare lo stato di agitazione che si è avuto nelle campagne lo scorso autunno a causa dei licenziamenti in massa di salariati fissi, e la richiesta, fatta propria anche dall'onorevole Cappi in un suo recente discorso a Cremona, che anche per questa categoria, fosse sancito il principio della giusta causa del licenziamento.

Ad evitare il ripetersi di disdette indiscriminate e di conseguenti agitazioni; per consentire alle Assemblee legislative di pronunciarsi in modo meditato e senza l'influenza di perturbamenti e di esigenze immediate: è necessario che la proposta di legge di proroga venga estesa ai contratti di salariato fisso agricolo.

\* \* \*

La proposta legge di proroga, per il suo estremo carattere di urgenza, non estende, come sarebbe giusto, i motivi di proroga, né modifica sostanzialmente, come sarebbe opportuno, alcune disposizioni contenute nella precedente legge.

Non si possono, però, trascurare i più notevoli inconvenienti verificatisi, nella applicazione della precedente legge: mancherebbe al suo scopo quel provvedimento il quale, constatata la rilevanza, non si proponesse

di eliminarli. Uno degli inconvenienti manifestatosi particolarmente grave, è quello che si riferisce alle modalità ed alla tempestività di investimento « del ricavato del 4 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi su parte padronale e da impiegarsi per opere di migliorie dell'azienda » secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma c) dell'accordo per la tregua mezzadrile del 24 giugno 1947, trasformato in legge a mezzo dell'articolo 4 della disposizione legislativa 4 agosto 1948, n. 1094.

La esecuzione dei lavori di miglioria voluta dalla legge sarebbe stata di grande sollievo per diminuire la grave disoccupazione invernale e di grande utilità ai fini dell'aumento e del miglioramento della produzione. In genere, però, detti lavori non sono stati eseguiti anche perché molti proprietari concedenti si sono validamente trincerati dietro la mancanza di precise norme regolamentari, promesse dall'articolo 14 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, ma a tutt'oggi non promulgate.

Laddove i lavori di miglioria sono stati eseguiti ciò è stato conseguenza di una forte lotta impegnata dalle categorie interessate. Questo intervento si dovrebbe necessariamente ripetere nella presente annata e non mancherebbe di assumere forme più aspre nelle località dove alle quote di miglioria già maturate e non investite si verrebbero ad aggiungere quelle del 1949.

È perciò necessario provvedere con urgenza, a regolare l'impiego di tali somme nella esecuzione dei più opportuni lavori.

La proposta della minoranza intesa ad attribuire alle già costituite Commissioni comunali e provinciali di agricoltura, la competenza di decidere su tale impiego sorvegliandone l'adempimento, appare come soluzione non meno onerosa e di immediata attuazione.

In ogni caso, senza menomare la facoltà di regolamentare la materia affidata dal Parlamento al Governo della Repubblica, ragioni di urgenza impongono che il Parlamento stesso, stante la negligenza del Governo, debba emanare subito precise norme sull'argomento.

Questa necessità è, tra l'altro, dettata dall'attuale grave situazione di disoccupazione nelle campagne.

MICELI, *Relatore di minoranza.*

## PROPOSTA DI LEGGE

SCAPPINI ED ALTRI

## PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI

## ART. 1.

I contratti di lavoro agricolo, a salario o a compartecipazione, di durata annuale ed i contratti agrari, scaduti nell'annata agraria 1948-1949, sono prorogati al termine dell'annata agraria 1949-1950.

## ART. 2.

Il riferimento alla annata agraria 1949-1950 contenuto nel precedente articolo è sostituito da quello 1950-1951 nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.

## ART. 3.

La proroga di cui all'articolo 1 non ha effetto per i casi di deroga previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1943, n. 273 e dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094.

## PROPOSTA DI LEGGE

BONOMI ED ALTRI

PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFITTO  
DI FONDI RUSTICI, DI MEZZADRIA,  
COLONIA PARZIARIA  
E COMPARTICIPAZIONE

## ART. 1.

I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.

Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI  
AFFITTO DI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA,  
COLONIA PARZIARIA E COMPARTECI-  
PAZIONE, NONCHE DELLE CONCESSIONI  
DI TERRE INCOLTE O MAL COLTIVATE

## ART. 1.

I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatori diretti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

La decisione di tutte le controversie per sfratti relative ai rapporti di affitto dipendenti dalla presente legge è attribuita ad una Sezione specializzata del tribunale composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di 4 esperti nominati dal presidente del Tribunale su designazione, per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori, e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari.

Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti d'appello e composte del presidente della Corte d'appello nei modi di cui al comma precedente.

Il termine di appello è di 15 giorni dalla notifica della sentenza; quello del ricorso in Cassazione è di giorni 30 dalla notifica stessa.

Le norme di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, si applicano altresì alle sezioni specializzate di cui al presente articolo e ai relativi esperti.

La costituzione di dette sezioni specializzate deve aver luogo entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il locatore deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

ART. 4.

Il disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, è prorogato a tutta l'annata agraria 1949-50.

ART. 5.

Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni Specializzate di cui all'articolo 2 della presente legge e di quelle di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1949, n. 1094, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del Tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione nominando

ART. 2.

La decisione di tutte le controversie relative ai rapporti di affitto dipendenti dalla presente legge è attribuita alle Sezioni specializzate di cui agli articoli 4, 5, 12, 13 e 16 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

ART. 3.

Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

ART. 4.

Il disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti verbali e scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria, è prorogato a tutta l'annata agraria 1949-50.

ART. 5.

Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni Specializzate di cui all'articolo 2 della presente legge e di quelle di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1949, n. 1094, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del Tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione nominando

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie, designati dalle organizzazioni sindacali.

## ART. 6.

È considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

## ART. 7.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge

## ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.

## ART. 6.

*Identico.*

## ART. 7.

Le disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o mal coltivate eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

*Soppresso.*

## ART. 8.

*Identico.*